



Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto-legge 181/2023

Audizione del 18 dicembre 2023

Considerazioni generali

Il decreto-legge 181/2023 presenta, al Capo I, aspetti utili ad accompagnare il processo di transizione energetica e ambientale in corso; naturalmente, non si può immaginare che tale provvedimento da solo possa garantire al Paese la necessaria indipendenza energetica, favorendo, allo stesso tempo, il passaggio a forme di produzione più compatibili con l'ambiente, in linea anche con gli impegni presi in sede europea e internazionale.

Vista la complessità del processo in atto, è fondamentale agire su più fattori, dalla messa in campo di risorse adeguate alla semplificazione burocratica, fino ad arrivare al coinvolgimento attivo delle comunità territoriali. In questo senso, il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, con 200 milioni di euro per il 2024, è un segnale importante, ma è fondamentale assicurare la congruità e la continuità degli stanziamenti nel tempo, in ragione del volume di investimenti che sarà necessario effettuare nei prossimi anni. Aiuta, in quest'ottica, la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Se le misure di semplificazione contenute nel decreto-legge appaiono condivisibili, una attenta riflessione andrà fatta sull'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco tecnologico, oggetto dell'articolo 11, alla luce delle reazioni che ha provocato la pubblicazione della Carta nazionale delle aree idonee in una parte dell'opinione pubblica.

Premesso che questa Organizzazione sindacale sostiene la necessità di rafforzare l'indipendenza energetica del Paese, perseguendo ogni possibile strada, con l'obiettivo di fornire alle famiglie e alle imprese energia sufficiente e a prezzi competitivi, è, comunque, utile assicurare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, valutando prioritariamente le eventuali autocandidature e garantendo adeguati ristori compensativi, con il condivisibile affidamento a Sogin di definire un programma di interventi premiali. Una riflessione che vale in caso di riavvio del programma nucleare, ma che, correttamente, è applicabile a tutte le infrastrutture energetiche, comprese quelle che chiudono il ciclo dei rifiuti.

La transizione verso le energie rinnovabili rappresenta anche una occasione di recupero di aree geografiche. In questo senso, si guarda con interesse alla disposizione contenuta all'articolo 8: nell'individuazione dei due porti dell'Italia meridionale, da destinare a polo strategico nazionale per la progettazione, la produzione e l'assemblaggio di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare, si dovrebbe guardare in maniera prioritaria a quei territori già caratterizzati da una forte presenza di industria pesante, estrattiva o di trasformazione di carburanti di origine fossile, contribuendo in questo modo alla salvaguardia dei livelli



occupazionali e al recupero produttivo del territorio. Da valutare con attenzione l'estensione anche ad altre aree portuali del centro-nord, ad iniziare da Civitavecchia, dove insiste un polo di produzione energetica da convertire.

L'articolo 14 si rende necessario per accompagnare le famiglie più vulnerabili ed esposte verso il libero mercato della fornitura elettrica. L'esperienza maturata in altri settori, in particolare nella telefonia, dovrebbe rassicurare sul fatto che nel lungo periodo le tariffe praticate dovrebbero calare, ma è comunque importante garantire un passaggio graduale di accompagnamento. Sempre allo stesso articolo, occorre porre particolare attenzione anche agli operatori dei contact center: si tratta di non disperdere le professionalità maturate in questi anni, in un settore, quello dei call center, che rimane sempre troppo esposto agli effetti legati alla perdita o all'acquisizione di commesse.

Rispetto ai contenuti del Capo II, la preoccupazione maggiore risiede nella congruità degli stanziamenti previsti in favore delle popolazioni della Toscana, colpite dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre scorsi. In linea generale, come ribadito in passato in occasione di altre audizioni e di indagini conoscitive, è fondamentale comunque definire una procedura ordinaria da applicare in tutti i casi in cui le popolazioni, residenti in una determinata area geografica, sono colpite da una calamità naturale. Arrivare a degli standard operativi, è utile sia per assicurare i soccorsi nel momento di maggiore difficoltà, sia per garantire ristori adeguati e, soprattutto, puntuali.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori	L'articolo è finalizzato alla accelerazione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile, in particolare nei settori fortemente energivori. Fino al 31 dicembre 2030, in caso di più istanze per la medesima area per l'installazione di impianti fotovoltaici o eolici, gli enti autorizzatori devono privilegiare le richieste di imprese elettrivore. Entro l'8 febbraio 2024, è atteso un decreto ministeriale (Ambiente) per la definizione dei criteri, mentre ad Arera spetta la definizione di modalità per la copertura degli oneri indicati a valere	La transizione ambientale impone una particolare attenzione alle imprese attive nei settori a forte consumo energetico; ciò per evitare pesanti ricadute anche sotto il profilo occupazionale, come sta accadendo, ad esempio, nel caso della siderurgia.



	sulla componente degli oneri generali di sistema. Gse può accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato.	
Art. 2 - Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità	Viene ridefinita la disciplina indicata all'articolo 16 del decreto-legge 17/2022, finalizzata all'aumento della produzione di gas naturale, destinato in particolare ai clienti finali industriali a forte consumo energetico (cosiddette imprese gasivore), a prezzi calmierati. Sono considerati interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le relative infrastrutture. È ammessa la deroga per le concessioni di coltivazione di idrocarburi, già esistenti o nuove, nel tratto di mare compreso fra il 45° parallelo e il parallelo distante 40 km a sud ad una distanza dalla linea di costa di almeno 9 miglia, per la durata di vita utile del giacimento. Nuove concessione sono ammesse in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia, con perimetro esterno alle aree marine e costiere protette. È previsto il rilascio dell'autorizzazione attraverso un procedimento unico. Le autorizzazioni devono essere state rilasciate entro il 10 dicembre 2023.	Valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza. L'articolo in questione presenta aspetti diversi, dall'utilizzo di terminali di rigassificazione alla trivellazione in mare, sui quali è, in linea di principio, auspicabile il massimo coinvolgimento da parte delle comunità locali.
Art. 3 - Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche	L'articolo modifica e integra le norme relative alle concessioni geotermoelettriche. Le concessioni in essere sono prorogate al 31 dicembre 2026, con la gara che deve essere indetta in due anni prima della loro scadenza. Il concessionario uscente, entro il 30 giugno 2024, può presentare un Piano pluriennale di investimenti. L'autorità competente può rimodulare l'esercizio e la durata	È importante fornire delle chiare indicazioni rispetto alla congruità degli investimenti necessari ad assicurare la maggiore durata dell'esercizio.



	(massimo venti anni) della concessione.	
Art. 4 - Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili	Sono indicate una serie di misure per incentivare le regioni verso la decarbonizzazione e la promozione delle energie rinnovabili. In particolare, è prevista una riserva di 200 milioni annui dal 2024 al 2032 derivanti da parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica. Per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2032, viene riconosciuto un contributo di 10 euro per ogni chilowatt di potenza degli impianti di energia da fonti rinnovabili per i primi tre anni di esercizio. È prevista una convenzione fra il Gse e il Ministero dell'ambiente. È atteso un decreto ministeriale per il riparto delle risorse fra le regioni	Il processo di decarbonizzazione e la promozione delle rinnovabili sono due elementi che dovrebbe viaggiare in parallelo, così da evitare effetti negativi sul sistema delle imprese e sulle famiglie. Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 5 - Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili	È previsto un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, da attivarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a quella data agli impianti si applicano prezzi minimi garantiti definiti da Arera. È atteso un decreto ministeriale (Ambiente) per l'istituzione della Commissione per l'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X del decreto legislativo 152/2006.	Si tratta di un punto da monitorare con attenzione per evitare un aumento dei prezzi praticati.
Art. 6 - Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti	La realizzazione di sistemi di condensazione ad aria nelle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, non costituisce modifica sostanziale, per cui è prevista la sola comunicazione preventiva al ministero dell'Ambiente, il tutto purché la realizzazione avvenga all'interno delle centrali e non comporti un incremento di potenza delle stesse. Sono indicati i termini per la valutazione di impatto	Considerando il quadro, si tratta di una proposta che, nel complesso, è condivisibile, in quanto semplifica la procedura, senza, però, andare ad impattare sulla sagoma del sito.



	ambientale, per l'autorizzazione integrata ambientale e per l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica.	
Art. 7 - Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2	Sono apportate delle modifiche al decreto legislativo 162/2011, con riferimento alla disciplina in materia di cattura e stoccaggio della anidride carbonica (Carbon Capture and Storage – CCS), al fine di procedere al rilascio di licenze o autorizzazioni. È atteso uno studio propedeutico del ministero dell'Ambiente.	Si guarda con attenzione allo studio propedeutico del ministero dell'Ambiente.
Art. 8 - Misure per lo sviluppo della filiera agli impianti eolici galleggianti in mare	Sono individuati due porti nell'Italia meridionale per la realizzazione di un polo strategico nazionale per la progettazione, produzione e assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche, al fine di sviluppare la cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Entro il 9 gennaio 2024, è prevista la pubblicazione dell'avviso da parte del ministero (Ambiente) per la relativa manifestazione di interesse da parte delle Autorità di sistema portuale. Le risposte sono attese entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.	Si tratta di una iniziativa molto interessante, utile a sviluppare una tecnologia che potrebbe dare un impulso importante, anche in un'ottica di esportazione. Nella scelta dei porti, uno dei criteri potrebbe essere quello di favorire la riqualificazione del territorio. Si pensi, ad esempio, alle aree dismesse o in via di dismissione ove sono presenti ex siti industriali, in particolare del petrolchimico o del minerario.
Art. 9 – Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica	Entro il 7 giugno 2024, Terna realizza un portale digitale per permettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero della cultura, all'Arera, alle regioni e alle province autonome di avere accesso alle informazioni e ai dati sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione da impianti di produzione da rinnovabili. Le modalità di funzionamento e la copertura dei costi è affidata ad Arera. Fino al 31 dicembre 2026, in assenza di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, di normativa Ue, la realizzazione di cabine primarie e di elettrodotti fino a 30 kV e delle relative opere	La realizzazione di un portale digitale è utile a monitorare costantemente la qualità delle infrastrutture energetiche.



	<p>accessorie, dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del Pnrr, sono sottoposti alla sola denuncia di inizio lavori. Sono esclusi i casi in cui occorre l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici; in tal caso, è prevista una autorizzazione unica con una conferenza di servizi semplificata, con parere entro trenta giorni e silenzio-assenso entro novanta giorni.</p>	
<p>Art. 10 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento</p>	<p>Sono stanziati le risorse per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; nuovi progetti o ammodernamento dei sistemi esistenti. Lo stanziamento è di 96.718.200 euro per il 2023.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento, in ragione di una tecnologia che è utile rafforzare.</p>
<p>Art. 11 - Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi</p>	<p>Sono apportate delle modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco tecnologico. Fra le modifiche, l'attribuzione alla Sogin di predisporre un programma degli interventi premiali per le comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico. Sono previsti i riferimenti alla Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), pubblicata la quale i soggetti indicati (enti territoriali, compresi quelli non presenti nella Cnai, ministero della difesa) possono presentare la propria autocandidatura ad ospitare il Parco tecnologico, con successiva predisposizione della Carta nazionale delle aree autocandidata (Cnaa). Il Mase, con il supporto di Sogin, avvia la procedura di valutazione ambientale. Spetta sempre al Ministero approvare, con decreto, la Cnaa o la Cnai. È prevista una fase di trattative per arrivare all'intesa.</p>	<p>Vista la delicatezza della materia, è utile il massimo coinvolgimento delle comunità. In linea di principio, andrebbero favorite le autocandidature, sempre nel rispetto della sicurezza del sito e delle popolazioni residenti. Il ruolo di Sogin è centrale.</p>



<p>Art. 12 – Registro delle tecnologie per il fotovoltaico</p>	<p>L'Enea istituisce il registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici; il registro è suddiviso in tre sezioni, tenendo conto delle caratteristiche territoriali e qualitative.</p>	<p>Il registro è finalizzato allo sviluppo della tecnologia indicata.</p>
<p>Art. 13 – Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima</p>	<p>Il Fondo italiano per il clima è rifinanziato con 200 milioni di euro per il 2024; lo Stato è autorizzato ad intervenire, per il tramite del Fondo, per l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e per il rilascio di garanzie.</p>	<p>Da valutare la congruità dello stanziamento; è importante dare continuità agli stanziamenti nel corso degli anni.</p>
<p>Art. 14 - Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica</p>	<p>È previsto lo stanziamento di un milione di euro per il 2024 per campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico. Spetta al Ministro l'approvazione dei progetti per i consumatori. Il comma 3 disciplina l'istituzione del servizio di vulnerabilità, da erogarsi ai clienti vulnerabili sulla base di procedure competitive, della durata di quattro anni e per aree territoriali omogenee, con condizioni stabilite da Arera, con approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso affidato ad Acquirente unico. I clienti vulnerabili sono individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/2021.</p> <p>Il comma 4, nell'abrogare la clausola sociale per assicurare la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggiore tutela, dispone che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino comunque ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del fornitore del servizio di vulnerabilità, al netto della naturale scadenza dei contratti in essere se</p>	<p>La disciplina di rende necessaria alla luce della cessazione del servizio di maggior tutela, riservato ai clienti vulnerabili (il riferimento è all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 210/2021; si tratta dei clienti civili rientranti nei seguenti parametri: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; c) che rientrano tra i soggetti con disabilità; d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; f) di età superiore ai 75 anni). Premesso che, in altri settori, in particolare nella telefonia,</p>



	<p>anteriore. Per effetto del comma 4, l'addebito diretto autorizzato dal cliente in regime di maggior tutela vale anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità. L'Arera si attiva affinché le offerte da parte degli operatori pervengano tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Spetta ad Acquirente unico il monitoraggio delle condizioni della fornitura elettrica; l'Arera trasmette una relazione annuale al Parlamento.</p>	<p>l'apertura alla concorrenza ha prodotto dei benefici nei consumatori, è da scongiurare un aggravio dei costi per le famiglie, per cui è fondamentale assicurare un congruo periodo di accompagnamento verso il mercato libero; in questo senso, appare condivisibile il principio delle tutele graduali da applicarsi alle forniture elettriche. Va affrontata la questione degli addetti ai contact center, per non disperdere le professionalità acquisite.</p>
<p>Art. 15 - Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa ai contributi economici per i danni subiti durante gli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche dal 1° maggio 2023. Le modifiche trovano applicazione in particolare nell'agricoltura, con un richiamo al registro elettronico delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette dei vini.</p>	<p>L'auspicio è che, anche per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, si possa procedere in tempi rapidi al riconoscimento dei contributi per la ricostruzione.</p>
<p>Art. 16 - Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione</p>	<p>Nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, non vi è l'obbligo di applicare i requisiti minimi energetici, se questi richiedono interventi aggiuntivi rispetto a quelli di riparazione e ripristino.</p>	<p>Si tratta di una disposizione coerente con la finalità di favorire la ricostruzione delle aree interessate dagli eventi alluvionali di maggio.</p>
<p>Art. 17 - Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023</p>	<p>Le imprese agricole della Toscana, che hanno subito danni durante gli eventi atmosferici di ottobre e novembre 2023, possono accedere alle misure di ristoro previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 102/2004, anche senza avere sottoscritto una polizza assicurativa; il limite è fissato in sei milioni di euro. La regione Toscana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore</p>	<p>Il criterio adottato prevede che i danni accertati debbano essere superiori al 30% della produzione lorda vendibile.</p>



	del presente decreto-legge, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici.	
Art. 18 - Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023	Nei territori della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 2 novembre 2023 si applica il regime di aiuto per le aree di crisi industriale, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato "de minimis". Il Ministero delle imprese e del made in Italy e la regione sottoscrivono un accordo di programma. Le risorse sono quantificate in 50 milioni di euro.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 19 - Abrogazioni	Per effetto delle abrogazioni contenute al comma 1, è consentito il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri. Non è necessario un regolamento ministeriale. Il comma 2 abroga la norma sulla rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico. Il comma 3 prevede la soppressione della norma (articolo 19-ter del decreto-legge 17/2022) che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale sugli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dell'illuminazione pubblica degli enti locali. Il comma 4 abroga la disposizione che permette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di accedere alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi sui mercati dell'energia elettrica e del gas.	Si tratta di disposizioni diverse che dovrebbero essere oggetto di una specifica valutazione con i soggetti interessati.
Art. 20 - Disposizioni finanziarie	Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	Si tratta di una disposizione normalmente inserita in questo tipo di provvedimenti urgenti.



Art. 21 – Entrata in vigore	Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale 287 del 9 dicembre 2023; è vigente dal 10 dicembre 2023.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------